

Direzione: FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO

Area: PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE OFFERTA ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO E UNIVERSITARIO

DETERMINAZIONE

N. G18227 del 20/12/2019

Proposta n. 22255 del 11/12/2019

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Determinazione a contrarre (art.32 D.Lgs.50/2016). Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado e per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto (art.22 L.R.29/92). Prenotazione impegno di spesa di € 1.740.000,00 a creditori diversi sul cap. F11509 – e.f. 2020, 2021 e 2022. Impegno di spesa di € 3.792,00 per l'affidamento del servizio di pubblicazione bando di gara in favore di L&G Solution S.R.L sul cap. S23917 – e.f. 2019. Contribuzione ex art.1, commi 65 e 67 L.266/2005. Impegno di spesa di € 600,00 a valere sul cap. T19427 in favore di ANAC – e.f. 2019. Impegno di spesa pluriennale per incentivi di € 19.140,00 sul cap. F11509 – di cui € 9.952,80 e.f. 2020 e € 9.187,20 e.f. 2022 per Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R.1/2002

Proponente:

Estensore	CIATTAGLIA CLAUDIA	_____
Responsabile del procedimento	RECCHIA ANGELA PAOLA	_____
Responsabile dell' Area	A. D'ALESSIO	_____
Direttore Regionale	E. LONGO	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	M. MARAFINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

Annotazioni Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
1)	I	F11509/000		0,00	04.06 1.10.04.99.999
Altri premi di assicurazione n.a.c.					
3.01.01.99					
CREDITORI DIVERSI					
<i>Pluriennialità</i> 3 Imp. 2020: 580.000,00 Imp. 2021: 580.000,00 Imp. 2022: 580.000,00					
CEP:	Fase LIQ.		Dare CE - 2.1.9.03.99.999		Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001
			Altri premi di assicurazione n.a.c.		Debiti verso fornitori
Bollinatura: NO					
2)	I	S23427/000		3.792,00	01.03 1.03.02.16.001
Pubblicazione bandi di gara					
9.01.01.03					
L&G SOLUTION S.R.L.					
CEP:	Fase LIQ.		Dare CE - 2.1.2.01.14.001		Avere SP - 2.4.2.01.01.01.001
			Pubblicazione bandi di gara		Debiti verso fornitori
Bollinatura: NO					
3)	I	T19427/000		600,00	01.01 1.04.01.01.010
Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti					
9.01.01.10					
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
CEP:	Fase IMP.		Dare CE - 2.3.1.01.01.010		Avere SP - 2.4.3.02.01.01.010
			Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti		Debiti per Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti
Bollinatura: NO					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
-----	------	----------	---------------------------	------	---------	--------------------------

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4)	I	F11509/000			0,00	04.06 1.10.04.99.999
----	---	------------	--	--	------	----------------------

Altri premi di assicurazione n.a.c.

3.01.01.99

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

<i>Pluriennialità</i>	3	Imp. 2020:	9.952,80	Imp. 2021:	0,00	Imp. 2022:	9.187,20
-----------------------	---	------------	----------	------------	------	------------	----------

CEP:	Fase LIQ.	Dare	CE - 2.1.9.03.99.999	Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
------	-----------	------	----------------------	-------	-------------------------

	Altri premi di assicurazione n.a.c.	Debiti verso fornitori
--	-------------------------------------	------------------------

Bollinatura: NO

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 22255 del 11/12/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Determinazione a contrarre (art.32 D.Lgs.50/2016). Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado e per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto (art.22 L.R.29/92). Prenotazione impegno di spesa di € 1.740.000,00 a creditori diversi sul cap. F11509 – e.f. 2020, 2021 e 2022. Impegno di spesa di € 3.792,00 per l'affidamento del servizio di pubblicazione bando di gara in favore di L&G Solution S.R.L sul cap. S23917 – e.f. 2019. Contribuzione ex art.1, commi 65 e 67 L.266/2005. Impegno di spesa di € 600,00 a valere sul cap. T19427 in favore di ANAC – e.f. 2019. Impegno di spesa pluriennale per incentivi di € 19.140,00 sul cap. F11509 – di cui € 9.952,80 e.f. 2020 e € 9.187,20 e.f. 2022 per Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R.1/2002

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione infortuni per gli alunni delle scuole del Lazio (art. 22 LR 29/92)	04/06	1.10.04.99.999	F11509
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2020	Marzo	580.000,00	Dicembre	580.000,00	
2021	Marzo	580.000,00	Dicembre	580.000,00	
2022	Marzo	580.000,00	Dicembre	580.000,00	
	Totale	1.740.000,00	Totale	1.740.000,00	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		affidamento del servizio pubblicazione bando di gara assicurazione infortuni per gli alunni delle scuole del Lazio (art. 22 LR 29/92)	01/03	1.03.02.16.001	S23427
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2019	Dicembre	3.792,00	Dicembre	3.792,00	
	Totale	3.792,00	Totale	3.792,00	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		contributo per gara assicurazione infortuni per gli alunni delle scuole del Lazio (all'articolo 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005)	01/01	1.04.01.01.010	T19427
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2019	Dicembre	600,00	Dicembre	600,00	
	Totale	600,00	Totale	600,00	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		costituzione del fondo per l'incentivazione del personale (gara assicurazione infortuni per gli alunni delle scuole del Lazio)	04/06	1.10.04.99.999	F11509

PIANO FINANZIARIO

<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>		<i>Liquidazione</i>	
	<i>Mese</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>Mese</i>	<i>Importo (€)</i>
2020	Marzo	9.952,80	Dicembre	9.952,80
2022	Marzo	9.187,20	Dicembre	9.187,20
	<i>Totale</i>	19.140,00	<i>Totale</i>	19.140,00

Copia

Oggetto: Determinazione a contrarre (art.32 D.Lgs.50/2016). Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado e per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto (art.22 L.R.29/92). Prenotazione impegno di spesa di € 1.740.000,00 a creditori diversi sul cap. F11509 – e.f. 2020, 2021 e 2022. Impegno di spesa di € 3.792,00 per l'affidamento del servizio di pubblicazione bando di gara in favore di L&G Solution S.R.L sul cap. S23917 – e.f. 2019. Contribuzione ex art.1, commi 65 e 67 L.266/2005. Impegno di spesa di € 600,00 a valere sul cap. T19427 in favore di ANAC – e.f. 2019. Impegno di spesa pluriennale per incentivi di € 19.140,00 sul cap. F11509 – di cui € 9.952,80 e.f. 2020 e € 9.187,20 e.f. 2022 per Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R.1/2002

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

SU PROPOSTA dell'Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell'offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2015, n. 623 con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 - Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione - e successive modificazioni;

VISTO l'allegato n.4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria e, in particolare, il paragrafo n. 8 del principio contabile e applicativo concernente la contabilità finanziaria;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 - Regolamento regionale di contabilità;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.13 - Legge di stabilità regionale 2019;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.14 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 861 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2018, n. 862- Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;

VISTO l’art. 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017 in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16 - Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017;

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta Regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 e le altre eventuali e successive integrazioni con le quali sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;

EVIDENZIATO che l’articolo 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 prevede la possibilità di assumere impegni a valere su esercizi successivi a quello in corso al fine di garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio – e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - e successive modifiche;

VISTO il Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016;

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 21 dicembre 2016, n. 1377 - Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017;

VISTA la Determinazione 26 ottobre 2017, n. G14588 - Aggiudicazione Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. n. 29/92 in favore della AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (cod. creditore 147988) per la somma

complessiva di euro 1.605.555,00 (imposte ed altri oneri inclusi ed IVA esente). Modifica creditore sull'impegno pluriennale di spesa n. 27028/2017 e disimpegno per ribasso d'asta della somma di euro 64.815,00 su ciascuna annualità a valere sul capitolo F11509 – esercizio finanziario 2017. Modifica schema di contratto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 7 maggio 2019, n. 260 – Programmazione biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro. Esigenze delle Strutture della Giunta regionale. Modifica del programma adottato con la DGR n. 814/2018;

VISTA la Determinazione 6 dicembre 2019, n. G16847 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2019, e, in termini di competenza, per gli anni 2020 e 2021, ad integrazione di vari capitoli di spesa, mediante il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, capitolo T21503;

CONSIDERATO che la L.R. n. 29/1992 prevede all'articolo 15 la sottoscrizione dell'assicurazione per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche e al trasporto come competenza regionale in materia di diritto allo studio;

CONSIDERATO che la medesima legge al successivo articolo 22 precisa che l'assicurazione è destinata a coprire tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto contro il rischio di infortuni che possono verificarsi nel tratto da casa a scuola e viceversa e nel corso delle attività didattiche, culturali, ricreative e sportive, promosse dalle autorità scolastiche o con il loro consenso, anche in orario extrascolastico, ed altresì durante il trasporto, con qualsiasi mezzo avvenga;

PREMESSO che con la Determinazione n. G14588/2017 è stata aggiudicata alla compagnia AIG Europe S. A. Rappresentanza Generale per l'Italia la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni degli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché del personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi degli articoli 15 e 22 della L.R. 29/92, con scadenza del relativo contratto alle ore 24:00 del 29 ottobre 2020;

VALUTATO necessario, in vista della scadenza contrattuale, provvedere all'affidamento del servizio di assicurazione affinché sia garantita senza interruzione la copertura assicurativa del rischio infortuni degli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché del personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto;

VALUTATO opportuno prevedere un importo complessivo a base d'asta pari ad euro 1.740.000,00 (imposte ed altri oneri inclusi ed IVA esente) a valere sul Cap. F11509 per un importo pari a euro 580.000,00 per ciascuno degli anni di durata del servizio (dal 29/10/2020 al 29/10/2023);

DATO ATTO che l'importo di gara è stato determinato sulla base del numero di alunni frequentanti le scuole del Lazio allineandolo con le previsioni dell'ultima iniziativa di acquisto e tenendo conto dell'ultimo indice Istat dei prezzi al consumo;

DATO ATTO che il valore globale dell'appalto, ai fini della definizione della soglia comunitaria, è pari ad euro 2.320.000,00 (imposte ed altri eventuali oneri inclusi, IVA esente) comprensivo dell'importo stimato per l'eventuale affidamento di nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 il valore dell'appalto supera la soglia di rilevanza comunitaria pari ad euro 221.000,00;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 29/92 mediante procedura aperta come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG n. 81374135A3;

VALUTATO necessario ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

VALUTATO necessario prevedere quali principali condizioni contrattuali la copertura del rischio infortuni, le estensioni di garanzia, le franchigie e i limiti di indennizzo come definiti nell'apposito schema di contratto;

RITENUTO di affidare l'incarico di RUP per la fase di programmazione alla Dr.ssa Angela Paola Recchia in servizio presso l'Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell'offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario della Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio e di confermare l'incarico di RUP per la fase di affidamento del servizio, al geom. Giovanni Occhino in servizio presso l'Area Pianificazione e gare per strutture regionali ed enti locali della Direzione regionale Centrale Acquisti, che dispongono della qualificazione professionale e dell'esperienza necessaria per l'assegnazione dell'incarico risultante dalle attività amministrative svolte ai sensi del richiamato art. 31 e delle linee guida ANAC n. 3/2016;

RITENUTO di prenotare l'impegno di spesa di complessivi euro 1.740.000,00 (imposte ed altri oneri inclusi ed IVA esente) a creditori diversi sul Cap. F11509 missione 04 programma 06 macroaggregato 1.10.04.99.000 di cui euro 580.000,00 nell'esercizio finanziario 2020, euro 580.000,00 nell'esercizio finanziario 2021 ed euro 580.000,00 nell'esercizio finanziario 2022;

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 - Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), e successive modifiche;

PRESO ATTO che il suddetto regolamento introduce norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

RITENUTO di rinviare alla Direzione Regionale Centrale Acquisti le varie fasi della gara europea dall'indizione all'aggiudicazione;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggior diffusione locale;

VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi a mezzo stampa e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

e che non risultano in ordine allo stesso servizio opzioni di acquisto mediante il MePA, non rinvenendosi nell'ambito di esso la relativa categoria merceologica;

PRESO ATTO che la Direzione Centrale Acquisti ha provveduto all'espletamento delle operazioni di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo del servizio di pubblicazione del bando di gara da pubblicare sulla GURI e dell'avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

TENUTO CONTO che l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le acquisizioni di importo non superiore ad euro 40.000,00 possano essere disposte mediante contratto concluso per mezzo di apposito scambio di lettere, secondo l'uso del commercio;

VISTA la Deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016 avente ad oggetto "Linee guida n. 4 recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA la nota prot n. 844643 del 22/10/2019 con cui la Direzione Regionale Centrale Acquisti comunica di aver individuato la ditta L&G Solution S.R.L., avente sede legale in Foggia, via A. Fraccacreta, 100 quale operatore economico affidatario per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. e dell'estratto su due quotidiani nazionali e due locali, a seguito di indagine di mercato espletata tra cinque operatori economici scelti con sistema informatico a selezione random da un elenco di operatori specializzati nel settore dei servizi di pubblicazione gare d'appalto;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla L&G Solution S.R.L., avente sede legale in Foggia, via A. Fraccacreta, 100 il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani Avvenire Nazionale, Il Manifesto, Il Messaggero ed. Roma e Corriere dello Sport ed. Lazio;

RITENUTO, quindi, di impegnare l'importo complessivo di euro 3.792,00 (IVA ed imposta di bollo inclusi) in favore della L&G Solution S.R.L. C.F./P.IVA 03393760719 con sede in via A. Fraccacreta, 100 - 71121 Foggia (cod. creditore 190048) a valere sul capitolo S23427 missione 01 programma 03 macroaggregato 1.03.02.16.000 – esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO, inoltre, di impegnare ai fini della liquidazione del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 la somma di euro 600,00 in favore dell'ANAC (cod. creditore 159683) a valere sul capitolo T19427 missione 01 programma 01 macroaggregato 1.04.01.01.000 – esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che l'art. 383 sexies del R.R. n. 1/2002 prevede la costituzione di un fondo per gli incentivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito delle procedure contrattuali in favore del personale dipendente, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n 50/2016;

RITENUTO di individuare per la gestione delle attività inerenti le fasi di programmazione, progettazione ed affidamento della presente procedura di appalto e delle relative attività tecnico - amministrative i seguenti dipendenti regionali cui sono state affidate le attività come di seguito riportato:

Incarico	Nominativo
Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione e progettazione	Dr.ssa Angela Paola Recchia
Collaboratore Amministrativo per la fase di programmazione e progettazione	Dr.ssa Claudia Ciattaglia
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento	Geom. Giovanni Occhino
Collaboratore Amministrativo per la fase di affidamento	Sig.ra Angela Palma
Collaboratore Amministrativo per la fase di affidamento	Dott. Marco Campegiani

CONSIDERATO che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 383 sexies, comma 3 del R.R. n.1/2002 tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 383 quater;

CONSIDERATO, inoltre, che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 383 sexies comma 3 del R.R. n.1/2002 il fondo per gli incentivi relativo alla presente procedura, essendo superiore a 750.000,00 euro è calcolato nella misura dell'1,10% del valore complessivo posto a base della procedura di affidamento ed è pari a 19.140,00 euro;

DATO ATTO, pertanto, che il fondo risulta suddiviso in base alle seguenti quote:

Entità complessiva del Fondo pari all'1,10% calcolato sul valore dell'appalto di € 1.740.000,00	€ 19.140,00
Quota pari all'80% dell'1,10%, destinato per incentivi al personale	€ 15.312,00
Quota pari all'20% dell'1,10%, destinato per l'acquisto di beni e servizi per progetti di innovazione	€ 3.828,00

CONSIDERATO che, in base all'art. 383 septies, comma 1 del R.R. n.1/2002, le quote di ripartizione verticale del fondo sono le seguenti:

Quota di ripartizione singole fasi procedurali	Totali
Programmazione (10%)	€ 1.531,20
Affidamento (30%)	€ 4.593,60
Esecuzione (60%)	€ 9.187,20
TOTALE	€ 15.312,00

TENUTO CONTO che con riferimento al fondo per gli incentivi a seguito di apposita variazione di bilancio adottata con det. G16847/2019 è stata stanziata nell'esercizio finanziario 2020 la somma complessiva di euro 9.952,80 così ripartita:

- € 3.828,00 quale quota per l'acquisto di beni e servizi per progetti di innovazione;
- € 1.531,20 quale quota relativa alla programmazione
- € 4.593,60 quale quota relativa all'affidamento;

TENUTO CONTO, inoltre, che con riferimento al fondo per gli incentivi con la medesima determinazione di variazione di bilancio è stata stanziata la somma complessiva di € 9.187,20 relativa alla fase di esecuzione che si concluderà nell'ultimo anno di vigenza contrattuale;

RITENUTO pertanto, di impegnare, per le attribuzioni previste dall'articolo 113, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del R.R. n. 1/2002, come modificato con D.G.R. n. 94 del 20/02/2018, la somma complessiva di euro 19.140,00 sul Capitolo F11509 missione 04 programma 06 macroaggregato 1.10.04.99.000, in favore del creditore "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002" (cod. creditore 176734) di cui euro 9.952,80 nell'esercizio finanziario 2020 e euro 9.187,20 nell'esercizio finanziario 2022;

RITENUTO di provvedere alla costituzione del fondo per l'incentivazione del personale secondo quanto stabilito dall'art. 383 sexies comma 2 del R.R. n. 1/2002 a favore dei dipendenti che svolgono le attività di gestione della presente procedura di appalto per le fasi di programmazione ed affidamento, come di seguito ripartito:

Fase di Programmazione e progettazione	
Quota di ripartizione in base alla funzioni affidate	Totali
Dr.ssa Angela Paola Recchia (60%)	€ 918,72
Dr.ssa Claudia Ciattaglia (40%)	€ 612,48
TOTALE	€ 1.531,20

Fase di Affidamento	
Quota di ripartizione in base alla funzioni affidate	Totali
Geom. Giovanni Occhino (70%)	€ 3.215,52
Sig.ra Angela Palma (15%)	€ 689,04
Dott. Marco Campegiani (15%)	€ 689,04
TOTALE	€ 4.593,60

PRESO ATTO di quanto previsto dagli artt. 31 e 101 del d.lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" che, in particolare, prevedono, nel caso di prestazioni di importo superiore ai 500.000 euro, la necessaria individuazione oltre che del RUP per la fase dell'esecuzione anche di un DEC, quale soggetto diverso dal primo;

CONSIDERATO che la fase di esecuzione del contratto compete all'Area Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell'Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario della Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio;

RITENUTO di rinviare a un successivo provvedimento la nomina del RUP in esecuzione e del Direttore dell'esecuzione tra cui verrà contestualmente ripartita la quota di fondo ad essi assegnata pari a 9.187,20 euro;

RITENUTO di rinviare l'accertamento sul Capitolo di Entrata 341559 in favore del creditore n. 176734 "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" della somma complessiva di euro 19.140,00 all'esercizio finanziario 2020, provvedendo a predisporre il conseguente provvedimento commutabile in quietanza di entrata;

RITENUTO di approvare la relazione tecnico-illustrativa e il capitolato tecnico allegati al presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere all'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 29/92 mediante procedura aperta come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG n. 81374135A3;

- di affidare l'incarico di RUP per la fase di programmazione alla Dr.ssa Angela Paola Recchia in servizio presso l'Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell'offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario della Direzione Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio e di confermare l'incarico di RUP per la fase di affidamento del servizio, al geom. Giovanni Occhino in servizio presso l'Area Pianificazione e gare per strutture regionali ed enti locali della Direzione regionale Centrale Acquisti, che dispongono della qualificazione professionale e dell'esperienza necessaria per l'assegnazione dell'incarico risultante dalle attività amministrative svolte ai sensi del richiamato art. 31 e delle linee guida ANAC n. 3/2016;

- di prenotare l'impegno di spesa di complessivi euro 1.740.000,00 (imposte ed altri oneri inclusi ed IVA esente) a creditori diversi sul Cap. F11509 missione 04 programma 06 macroaggregato 1.10.04.99.000 di cui euro 580.000,00 nell'esercizio finanziario 2020, euro 580.000,00 nell'esercizio finanziario 2021 ed euro 580.000,00 nell'esercizio finanziario 2022;

- di rinviare alla Direzione Regionale Centrale Acquisti le varie fasi della gara europea dall'indizione all'aggiudicazione;

- di affidare alla L&G Solution S.R.L., avente sede legale in Foggia, via A. Fraccacreta, 100 il servizio di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani Avvenire Nazionale, Il Manifesto, Il Messaggero ed. Roma e Corriere dello Sport ed. Lazio;

- di impegnare l'importo complessivo di euro 3.792,00 (IVA ed imposta di bollo inclusi) in favore della L&G Solution S.R.L. C.F./P.IVA 03393760719 con sede in via A. Fraccacreta, 100 - 71121 Foggia (cod. creditore 190048) a valere sul capitolo S23427 missione 01 programma 03 macroaggregato 1.03.02.16.000 – esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

- di impegnare ai fini della liquidazione del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 la somma di euro 600,00 in favore dell'ANAC (cod. creditore 159683) a valere sul capitolo T19427 missione 01 programma 01 macroaggregato 1.04.01.01.000 - esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

- di individuare per la gestione delle attività inerenti le fasi di programmazione, progettazione ed affidamento della presente procedura di appalto e delle relative attività tecnico - amministrative i seguenti dipendenti regionali cui sono state affidate le attività come di seguito riportato:

Incarico	Nominativo
Responsabile del Procedimento per la fase di programmazione e progettazione	Dr.ssa Angela Paola Recchia
Collaboratore Amministrativo per la fase di programmazione e progettazione	Dr.ssa Claudia Ciattaglia
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento	Geom. Giovanni Occhino
Collaboratore Amministrativo per la fase di affidamento	Sig.ra Angela Palma
Collaboratore Amministrativo per la fase di affidamento	Dott. Marco Campegiani

- di impegnare, per le attribuzioni previste dall'articolo 113, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del R.R. n. 1/2002, come modificato con D.G.R. n. 94 del 20/02/2018, la somma complessiva di euro 19.140,00 sul Capitolo F11509 missione 04 programma 06 macroaggregato 1.10.04.99.000, in favore del creditore "Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002" (cod. creditore 176734) di cui euro 9.952,80 nell'esercizio finanziario 2020 e euro 9.187,20 nell'esercizio finanziario 2022;

- di provvedere alla costituzione del fondo per l'incentivazione del personale secondo quanto stabilito dall'art. 383 sexies comma 2 del R.R. n. 1/2002 a favore dei dipendenti che svolgono le attività di gestione della presente procedura di appalto per le fasi di programmazione ed affidamento, come di seguito ripartito:

Fase di Programmazione e progettazione	
Quota di ripartizione in base alle funzioni affidate	Totali
Dr.ssa Angela Paola Recchia (60%)	€ 918,72
Dr.ssa Claudia Ciattaglia (40%)	€ 612,48
TOTALE	€ 1.531,20

Fase di Affidamento	
Quota di ripartizione in base alle funzioni affidate	Totali
Geom. Giovanni Occhino (70%)	€ 3.215,52
Sig.ra Angela Palma (15%)	€ 689,04
Dott. Marco Campegiani (15%)	€ 689,04
TOTALE	€ 4.593,60

- di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà essere soggetto diverso dal RUP in quanto, ai sensi delle linee guida ANAC n.3, paragrafo 10.2, ricorre il caso ivi indicato alla lettera a);
- di rinviare a un successivo provvedimento la nomina del RUP in esecuzione e del Direttore dell'esecuzione tra cui verrà contestualmente ripartita la quota di fondo ad essi assegnata pari a 9.187,20 euro;
- di rinviare l'accertamento sul Capitolo di Entrata 341559 in favore del creditore n. 176734 "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" della somma complessiva di euro 19.140,00 all'esercizio finanziario 2020, provvedendo a predisporre il conseguente provvedimento commutabile in quietanza di entrata;
- di approvare la relazione tecnico-illustrativa e il capitolato tecnico allegati al presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INFORTUNI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ PER IL PERSONALE ADIBITO ALLA SORVEGLIANZA DEGLI STESSI DURANTE IL TRASPORTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA L.R. N. 29/92.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione

L'appalto ha per oggetto il servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, da affidare tramite gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria indetta in un unico lotto indivisibile in quanto riguardante un'unica tipologia di servizio da garantire in modo uniforme e gestire unitariamente.

Luogo di esecuzione

Il luogo dell'esecuzione è il territorio della Regione Lazio nonché ogni altro luogo nel mondo intero in cui si effettuino gite (tragitti e soggiorni) o ulteriori attività didattiche, culturali, ricreative e sportive promosse dalle Autorità scolastiche o svolte con il consenso delle stesse anche in orario extrascolastico. I predetti servizi assicurativi devono essere prestati secondo le modalità e le condizioni indicate nel capitolato tecnico.

Durata dell'appalto

La durata del servizio è di 36 mesi, dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2020 alle ore 24:00 del 29 ottobre 2023, salvo proroga disposta con atto motivato da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Valore dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto per il triennio, da considerarsi quale prezzo posto a base di gara, è pari ad euro 1.740.000,00, per un ammontare su base annua di euro 580.000,00. L'importo è comprensivo di tutti i servizi espressamente previsti nella documentazione di gara e di ogni imposta ed onere fiscale, IVA esente.

L'importo di gara è stato determinato sulla base del numero di alunni frequentanti le scuole del Lazio (880.000 circa nell'anno scolastico 2019/20) allineandolo con le previsioni dell'ultima iniziativa di acquisto e tenendo conto dell'ultimo indice Istat dei prezzi al consumo.

L'importo stimato per l'eventuale affidamento di nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, per un periodo di 12 mesi successivi alla scadenza del contratto, è determinato in euro 580.000,00. Il valore globale dell'appalto, ai fini della definizione della soglia comunitaria, è pari ad euro 2.320.000,00 imposte ed altri eventuali oneri inclusi, IVA esente.

In considerazione della natura del servizio (prettamente intellettuale), ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis D. Lgs. n. 81/2008 non si procederà alla redazione del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. L'importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pari a euro zero.

Modalità di esecuzione: rinvio al capitolato tecnico

Il servizio assicurativo dovrà essere svolto con le modalità e alle condizioni riportate nel capitolato

tecnico

Precisazioni

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o limitate o condizionate.

Non sono ammesse modifiche al capitolato di gara.

La Regione si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché risulti conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto a suo insindacabile giudizio. In caso di mutate esigenze di servizio la Regione si riserva anche la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

REQUISITI MINIMI DA GARANTIRE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti devono, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti individuati anche al fine di comprovare la solidità finanziaria e le competenze degli operatori economici.

Requisiti di ordine generale:

- 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) essere iscritti, per attività inerenti i servizi oggetto di gara, al Registro delle Imprese nonché in apposita sezione dell'albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D.Lgs. n. 81/2008;
- 4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Requisiti economico-finanziari:

- 5) aver conseguito un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi fiscali chiusi alla data di pubblicazione del presente Bando pari ad Euro 3.480R.000,00 (IVA esclusa), compreso un fatturato minimo nel settore di attività e per i servizi oggetto del presente appalto pari ad Euro 1.740.000,00 (IVA esclusa);
- 6) essere in possesso di idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ordinario o GEIE o

coassicurazione le referenze bancarie devono essere presentate da ogni soggetto riunito o consorziato o in regime di coassicurazione.

Requisiti tecnico-professionali:

7) attivare entro tre mesi dall'aggiudicazione un apposito programma informatico di gestione sinistri da mettere a disposizione dell'Amministrazione appaltante affinché le istituzioni scolastiche possano effettuare la denuncia del sinistro on-line. Tale programma di gestione sinistri dovrà avere le seguenti funzionalità minime:

- accesso riservato tramite username e password agli istituti scolastici, alle famiglie degli studenti ed all'Amministrazione appaltante;
- consultazione on line delle polizze, della modulistica e delle istruzioni per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili degli assicurati;
- inserimento sinistro con compilazione di denunce complete e corrette;
- invio denuncia on line;
- invio comunicazione di avvenuta ricezione della denuncia da parte della Compagnia assicurativa;
- consultazione on line delle denunce e della documentazione relativa.

REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE

Offerta Tecnica

L'offerta tecnica deve contenere una Relazione tecnica del servizio articolata nei seguenti capitoli:

- Proposta Tecnica;
- Proposta Organizzativa;
- Strumenti a supporto dell'erogazione del servizio;
- Proposte migliorative.

L'offerta tecnica dovrà contenere tutti gli elementi richiesti nel Capitolato Tecnico con allegati eventuali altri documenti a corredo che il concorrente riterrà opportuno presentare e dovrà, in ogni caso, illustrare in dettaglio ogni eventuale elemento ritenuto utile.

L'offerta dovrà essere organizzata in modo da trattare e rendere evidenti, a totale convenienza del Concorrente, tutti gli aspetti oggetto di valutazione della gara riportati nel Disciplinare di Gara. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana le Imprese concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto con poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta

all'interno della Risposta di Qualifica.

L'Impresa concorrente deve, inoltre, dichiarare ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali coperti da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo comma 6, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La dichiarazione sopra indicata deve essere inserita, quale autonomo documento, all'interno della Risposta Tecnica.

Offerta Economica

L'offerta economica dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 decimali;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero);
- non verranno accettate offerte che abbiano un valore complessivo superiore a quello dell'affidamento posto a base d'asta;
- in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal

Capitolato Tecnico e dal Disciplinare.

Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara verrà aggiudicata ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con le modalità di seguito stabilite.

Parametri di valutazione	Punteggio massimo
A. Offerta tecnica	70
B. Offerta economica	30
Totale	100

Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta sarà uguale a PT + PE:

PT = punti attribuiti all'Offerta tecnica

PE = punti attribuiti all'Offerta economica

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (PTOT) più alto.

A parità di punteggio totale PTOT fra diversi concorrenti risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà realizzato il punteggio PT più alto relativo alla offerta tecnica.

Attribuzione del punteggio tecnico

Con riferimento al punteggio tecnico, le offerte saranno valutate sulla base del punteggio attribuito a ciascuna delle caratteristiche di seguito indicate.

Il punteggio tecnico preliminare è determinato da:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n (W_i \times V(a)_i)$$

C(a) = punteggio tecnico complessivo provvisorio ottenuto dall'impresa "a";

W_i = punteggio massimo attribuito all'elemento "i";

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta dell'impresa "a" relativo all'elemento "i" variabile fra 0 e 1;

n = numero totale degli elementi.

Caratteristiche tecniche migliorative

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi verrà attribuito un punteggio determinato in base ai sotto-criteri indicati nella tabella seguente:

CRITERI	Punteggio Wi
Organizzazione per l'erogazione del servizio	
<p><i>Caratteristiche e modalità di esecuzione dei servizi richiesti anche in relazione ai rapporti fra compagnia assicuratrice e beneficiari dell'assicurazione. In particolare si richiede di evidenziare le modalità di attuazione delle prestazioni oggetto del servizio in relazione a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gestione delle relazioni analitiche sinistri:</i> 15 punti • <i>Ricezione delle richieste di risarcimento:</i> 5 punti • <i>Modalità di contatto con i beneficiari:</i> 5 punti 	25
Struttura organizzativa deputata all'erogazione dei servizi	
<p><i>Esperienze e competenze del personale impiegato nel servizio, in relazione a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>competenze e qualifiche, desumibili dal curriculum vitae, e organizzazione del gruppo di lavoro dedicato al servizio in oggetto</i> 5 punti • <i>esperienze pregresse dell'offerente nel medesimo ambito di attività</i> 5 punti 	10
Caratteristiche del Portale impiegato per l'esecuzione del servizio	
<p><i>Caratteristiche funzionali e facilità di utilizzo del portale WEB. In particolare si richiede evidenziare le caratteristiche del portale WEB in relazione a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Struttura e funzionalità del portale:</i> 9 punti • <i>Capacità di elaborazione in batch delle elaborazioni sinistri:</i> 6 punti • <i>Monitoraggio delle tempistiche di lavorazione delle pratiche:</i> 5 punti • <i>Modalità di attuazione del servizio ticketing/help desk:</i> 5 punti 	25
<i>Adeguatezza dei servizi di formazione proposti per l'utilizzo del portale</i>	5
Proposte migliorative	
<i>Proposte migliorative offerte dall'Operatore, inerenti ai servizi oggetto della procedura senza oneri economici per la Regione</i>	5
Totale	70

Per la definizione del punteggio tecnico la Commissione procede, in primo luogo, all'attribuzione dei coefficienti V(a)_i per ciascun sub criterio in conformità a quanto previsto dalle Linee guida dell'ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il sistema del

confronto a coppie tra le offerte presentate sulla base dei seguenti criteri di preferenza:

Giudizio	
Preferenza massima	6
Preferenza grande	5
Preferenza media	4
Preferenza piccola	3
Preferenza minima	2
Parità	1

Nel caso in cui le offerte pervenute siano pari o inferiori a 3, la determinazione dei coefficienti attribuiti a ciascun sub criterio verrà effettuata dalla Commissione sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione

Grado di apprezzamento	V(k)_i
Nulla	0
Limitato	0,25
Significativo	0,5
Buono	0,75
Ottimo	1,00

Terminata l'attribuzione dei coefficienti a ciascun sub criterio si procede:

- al calcolo del punteggio preliminare per ciascun sub criterio;
- a sommare per ciascun criterio i punteggi preliminari attribuiti a ciascun sub criterio;
- a trasformare il punteggio preliminare attribuito a ciascuna offerta in punteggio definitivo, riportando a 1 il punteggio più alto e proporzionando a tale punteggio tutti gli altri prima calcolati (operazione di rescaling).

Il punteggio V(a)_t sarà calcolato sulla base dei punteggi V(a)_i definitivi ovvero quelli ottenuti dopo l'operazione di rescaling, in particolare:

a) se $V(\max)_i - p > 0$

$$V(a)_i = \frac{V(a)_{i-p}}{V(\max)_{i-p}} \quad V(a)_i = \frac{V(a)_{i-p}}{V(\max)_{i-p}}$$

b) se $V(\max)_i - p = 0$ $V(a)_i = 0$ $V(a)_i = 0$

$V(a)_i - p$ = punteggio preliminare ottenuto dalla Impresa “a” per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

$V(\max)_i - p$ = punteggio preliminare massimo ottenuto dalle Imprese concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

$V(a)_i$ = punteggio ottenuto dalla Impresa “a” per il criterio i-esimo.

Al termine dell’operazione di rescaling si procederà per ciascuna offerta a sommare i punteggi definitivi previsti per tutti i criteri riportati nella tabella. Nel caso in cui nessuna delle offerte abbia conseguito il punteggio di 70 punti si procederà con la riparametrazione (rescaling) dei punteggi tecnici secondo la seguente formula:

$$Pt = \frac{C(a)_i}{C(\max)_i} \times 70$$

Pt = punteggio definitivo ottenuto dalla Impresa “a”;

$C(a)_i$ = punteggio tecnico preliminare ottenuto dalla Impresa “a”;

$C(\max)_i$ = punteggio tecnico preliminare massimo ottenuto dalle ditte concorrenti; 70 = punteggio assegnato all’offerta tecnica.

Attribuzione del punteggio economico

In considerazione della tipologia del servizio oggetto di offerta e delle caratteristiche del mercato la Regione Lazio intende adottare una formula economica che attribuisca punteggi in modo coerente e proporzionale con le offerte ricevute.

Il punteggio attribuito alle offerte economiche (max 30) verrà calcolato sulla base del prezzo complessivo offerto secondo la seguente formula:

$$Pe(iesima) = 30 \times [P(\min)/P(iesima)]$$

$Pe(iesima)$ = punteggio economico attribuito all’offerta iesima

30 = punteggio massimo attribuibile

P (min) = prezzo minore offerto

P (iesima) = prezzo dell’offerta iesima.

Relativamente ai punteggi tecnici ed economici sopra rappresentati, il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quinta cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Ad esempio:

- 19,2356 viene arrotondato a 19,24;
- 19,2346 viene arrotondato a 19,23.

Copia



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INFORTUNI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ PER IL PERSONALE ADIBITO ALLA SORVEGLIANZA DEGLI STESSI DURANTE IL TRASPORTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA L.R. N. 29/92.

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI

SEZIONE 2 - NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso in caso di sinistro
- Art.7 Prova del contratto - modifiche – forma delle comunicazioni
- Art.8 Foro competente
- Art.9 Interpretazione del contratto
- Art.10 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.11 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.12 Raggruppamento temporaneo di imprese: responsabilità solidale e rappresentanza
- Art.13 Clausola Broker
- Art.14 Rinvio alle norme di legge
- Art.15 Rinuncia all'azione di rivalsa
- Art.16 Adempimenti previsti dal d. lgs. n. 196/2003
- Art.17 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

- Art.1 Identificazione degli Assicurati
- Art.2 Oggetto dell'assicurazione
- Art.3 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art.4 Estensioni di garanzia
 - 4.1 Rimborso spese mediche
 - 4.2 Lenti e montature occhiali
 - 4.3 Spese per onoranze funebri
 - 4.4 Rimpatrio salma
 - 4.5 Spese di trasporto a carattere sanitario
 - 4.6 Danni estetici
 - 4.7 Indennità per stato di coma
 - 4.8 Rientro sanitario (valido in Italia e all'estero)
 - 4.9 Critical Illness (Poliomelite – Meningite cerebro spinale – Epatite virale)
 - 4.10 Borsa di studio
- Art.5 Rischio aeronautico
- Art.6 Ulteriori estensioni di garanzia
 - 6.1 Rischio guerra
 - 6.2 Calamità naturali, terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche
 - 6.3 Ernie traumatiche
 - 6.4 Ernie addominali
- Art.7 Morte
- Art.8 Morte Presunta
- Art.9 Invalidità permanente
- Art.10 Mancinismo
- Art.11 Criteri di indennizzabilità
- Art.12 Controversie
- Art.13 Denuncia, gestione del sinistro e relativi obblighi
- Art.14 Liquidazione dell'indennità
- Art.15 Anticipo indennizzo



REGIONE
LAZIO

CAPITOLATO TECNICO

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto (art. 22 della L.R. n. 29/92).

Art.16 Rinuncia all'azione di surroga

SEZIONE 4 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Somme assicurate, franchigie e scoperti
- Art.2 Eventi catastrofali
- Art.3 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
- Art.4 Disposizioni finali

Copia

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Regione Lazio
Assicurato:	la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado, nonché il personale di sorveglianza durante i trasferimenti
Beneficiari:	in caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso
Società:	impresa assicuratrice
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Soggetto incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società
Franchigia:	parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o un'invalidità permanente e/o un'inabilità temporanea
Invalidità Permanente:	la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad esercitare un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato
Ricovero:	degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento
Istituto di cura:	l'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura accreditate presso il SSN e private, legalmente riconosciute e regolarmente autorizzate al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno

SEZIONE 2 - NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. La Società ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. rinunciando al relativo diritto di recesso.

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza da parte del Contraente e/o Assicurato delle dichiarazioni di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente assicurazione così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto al completo indennizzo, sempre che tali omesse, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano il frutto del dolo del Contraente, o dei legali rappresentanti degli Assicurati. Il Contraente e l'Assicurato sono esentati dall'obbligo di dichiarare i danni subiti previsti da polizze da loro sottoscritte per la copertura dei medesimi rischi prima della stipulazione della presente polizza di assicurazione.

L'eventuale omissione da parte del Contraente della comunicazione di circostanze che aggravano il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica la presente assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi sottoscritte dal Contraente medesimo; tuttavia, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, comunicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24:00 del 29 ottobre 2020 e scadenza alle ore 24:00 del 29 ottobre 2023 e cesserà irrevocabilmente alla fine di detto periodo.

Alla scadenza del contratto l'Amministrazione contraente, sussistendone i presupposti, si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'art. 63 del d.lgs. 50/2016 per la durata complessiva di ulteriori 12 mesi.

L'Amministrazione contraente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare, con atto motivato, il presente contratto laddove, nell'ambito della successiva procedura di affidamento non sia avvenuta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto entro la data del 29 ottobre 2023.

L'Amministrazione comunica alla Società la volontà di avvalersi di tale facoltà mediante posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la Società è tenuta ad accordare la proroga della polizza per almeno 12 mesi, alle condizioni tutte in corso o più favorevoli per la stazione appaltante.

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere il contratto alla fine di ogni periodo annuale di

assicurazione a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata da inviare 180 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.

In tale caso, laddove necessario ai fini della conclusione della gara per il nuovo affidamento del servizio assicurativo ed a fronte di una comunicazione del Contraente da darsi con lettera raccomandata o posta certificata con preavviso di almeno 30 giorni, la Società si impegna comunque a mantenere attive tutte le garanzie, alle condizioni tutte in corso, per un termine di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza annuale, salvo il diritto di percepire il premio pro rata.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata nei 30 giorni successivi all'emissione della relativa e regolare fattura elettronica. Il pagamento delle ulteriori rate di premio avviene annualmente a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà essere emessa almeno 30 giorni prima della scadenza prevista nella polizza.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga la prima rata di premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo la scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile non si applica in caso di mancata presentazione di regolare fattura elettronica e in qualunque altra ipotesi di slittamento dei termini di pagamento per cause non imputabili al Contraente.

Il pagamento del premio è comunque subordinato all'approvazione del Bilancio annuale di previsione regionale di pertinenza del pagamento in questione. In mancanza di approvazione del Bilancio annuale di previsione regionale e salva la copertura dei rischi, il pagamento avverrà in ragione di dodicesimi del premio annuo con frazionamento mensile fermo restando che, comunque, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio annuale di previsione regionale il Contraente si impegna al versamento del premio convenuto al netto degli eventuali dodicesimi dello stesso già corrisposti alla Società.

Art. 5 - Regolazione del premio

Poiché il premio è stimato sulla base del numero di alunni frequentanti le scuole del Lazio al momento dell'indizione della procedura di gara, esso viene quantificato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo in proporzione alla maggiorazione eventualmente intervenuta rispetto al dato iniziale.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

La Società conviene di non procedere alla richiesta di conguaglio del premio nel caso in cui l'incremento del numero di allievi dovesse essere inferiore al 10% del totale degli allievi dichiarati in via presuntiva.

Le eventuali maggiorazioni di premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 180 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione e a seguito di emissione di regolare fattura elettronica.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società gli assegna un termine di 30 giorni per provvedere trascorso inutilmente il quale, fermo il diritto di agire giudizialmente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o posta certificata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o posta certificata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al contraente i ratei pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In tali casi, laddove necessario ai fini della conclusione della gara per il nuovo affidamento del servizio assicurativo ed a fronte di una comunicazione della Contraente da darsi lettera raccomandata o posta certificata con preavviso di almeno 30 giorni, la Società si impegna, comunque, a mantenere attive tutte le garanzie alle condizioni tutte in corso per un termine di ulteriori 180 giorni successivi al decorso del termine di preavviso, salvo il diritto di percepire il premio pro rata.

Art. 7 - Prova del contratto - modifiche - forma delle comunicazioni

La polizza firmata elettronicamente dalla Società e dal Contraente è il solo documento che fa prova delle condizioni regolatrici dei rapporti fra le Parti. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle Parti come sopra.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte alla Società on line sull'apposito sito messo a disposizione dalla medesima oppure con lettera raccomandata o posta certificata. Oltre al Contraente, sono da ritenersi legittimati a fornire comunicazioni alla Compagnia di Assicurazione, comprese le denunce dei sinistri, i Dirigenti scolastici delle scuole statali, i Gestori delle scuole paritarie ed il broker incaricato.

Al fine di consentire la gestione on line dei sinistri la Società si obbliga ad attivare entro tre mesi dall'avvenuta aggiudicazione della gara un apposito programma informatico di gestione dei sinistri fruibile dalle istituzioni scolastiche per la denuncia del sinistro on line.

Tale programma di gestione sinistri dovrà avere le seguenti funzionalità:

- accesso riservato tramite username e password agli istituti scolastici ed al Contraente;
- consultazione on line delle polizze, della modulistica e delle istruzioni per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili degli assicurati;
- inserimento sinistro con compilazione di denunce complete e corrette;
- invio denuncia on line;
- elaborazione e produzione di statistiche relative agli infortuni delle scuole;
- consultazione on line delle denunce e della documentazione relativa.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie relative alla presente polizza è competente esclusivamente il foro del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 9 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data prevalenza all'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 10 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza sono esercitati esclusivamente dal Contraente, dagli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari della Regione Lazio e dalla Società. Spetta, in particolare, agli Istituti scolastici compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 11 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società mette a disposizione on-line a beneficio degli Istituti Scolastici Assicurati e trasmette all'Amministrazione contraente con periodicità quadrimestrale (entro il trentesimo giorno successivo ad ogni quadrimestre di durata del contratto) la situazione analitica e riepilogativa dei sinistri denunciati (evidenziando quelli Aperti, Liquidati e Senza Seguito con i relativi importi).

Le informazioni analitiche sono le seguenti:

- numero sinistro
- data accadimento
- data denuncia
- stato sinistro
- importo liquidato
- data liquidazione/chiusura sinistro
- importo riservato
- note

Le informazioni riepilogative, divise in periodo di 365 giorni, sono le seguenti:

- numero totale sinistri denunciati
- costo medio liquidato/riservato
- numero sinistri liquidati
- costo medio liquidato
- numero sinistri riservati
- costo medio riservato
- numero sinistri senza seguito

I dati sopra indicati devono essere accessibili agli Istituti Scolastici Assicurati 24 ore su 24 e scaricabili in formato Excel o altro formato utilizzabile dal Contraente.

Art. 12 - Raggruppamento temporaneo di imprese: responsabilità solidale e rappresentanza

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese è espressamente prevista ed accettata la responsabilità solidale in caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio.

Le Società assicuratrici facenti parte del raggruppamento hanno conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza in favore della capogruppo designata in frontespizio della presente polizza. Conseguentemente, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione fanno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla capogruppo che provvederà ad informare le Società mandanti.

Tutte le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono effettuate/ricevute dalla capogruppo in nome e per conto di

tutte le Società costituenti il raggruppamento. Le Società partecipanti al raggruppamento riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla capogruppo per conto comune.

Le Società costituenti il raggruppamento hanno conferito al legale rappresentante della Società capogruppo procura speciale a sottoscrivere la polizza e le appendici anche in loro nome e per loro conto, conseguentemente, la firma apposta dal legale rappresentante della società mandataria sui documenti di assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche nei confronti delle mandanti.

Art. 13 - Clausola broker

Il Contraente potrà avvalersi, per la gestione del presente contratto, di Società di Brokeraggio assicurativo, che verrà individuata tramite procedura di evidenza pubblica i cui esiti saranno prontamente comunicati dall'Amministrazione appaltante alla società aggiudicataria del servizio oggetto della presente procedura.

In questo caso tutti i rapporti inerenti al presente contratto, tra cui il pagamento dei premi, saranno svolti tramite il Broker incaricato. Inoltre, ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o dagli assicurati al broker s'intenderà come fatta alla Compagnia aggiudicataria, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Compagnia assicuratrice si intenderà fatta in nome e per conto del Contraente e/o degli assicurati.

In mancanza dell'affidamento del servizio di broker le corrispettive incombenze rimangono a carico della Società, senza oneri aggiuntivi per il Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolamentato valgono le norme di legge.

Art. 15 – Rinuncia all' azione di rivalsa

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

Art. 16 - Adempimenti previsti dal d.lgs. n. 196/2003

In conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza le prestazioni previste dal presente contratto potranno essere erogate dalla Società sempre che l'Assicurato, preso atto dell'informativa, presti il consenso al trattamento dei suoi dati personali e sensibili. Nel caso di minori il consenso dovrà essere rilasciato da uno dei genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale. Il trattamento dei dati personali degli Assicurati è effettuato dalla Società attenendosi alle finalità e modalità specificate nell'informativa.

Art. 17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 la Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG).

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONI INFORTUNI

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia e in euro (€).

Art. 1 - Identificazione degli Assicurati

L'Assicurazione Infortuni è prestata in favore dei soggetti individuati dall'art. 22 della L.R. 29/1992.

L'Assicurazione Infortuni è prestata anche in favore:

- del personale adibito alla vigilanza durante i trasferimenti degli alunni, sempre che la persona colpita da infortunio risulti incaricata del servizio di vigilanza dal Contraente, dai Comuni o dalla Autorità Scolastica;
- dei familiari in qualità di accompagnatori degli alunni partecipanti alle attività oggetto dell'assicurazione.

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati. Per la loro identificazione, si farà riferimento alle risultanze dei registri e degli altri documenti obbligatoriamente tenuti dalla scuola; documenti che, quest'ultima, si impegna ad esibire, in qualsiasi momento, su richiesta degli incaricati della Società.

L'assicurazione non copre gli infortuni occorsi alle persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungono tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca:

- durante l'orario scolastico e, comunque, durante l'orario in cui sia autorizzato l'accesso e la permanenza presso i plessi scolastici con riferimento, ad esempio, al pre-scuola (periodo intercorrente tra l'apertura dei cancelli e l'inizio delle lezioni) e alle attività di mensa e doposcuola;
- durante le lezioni di educazione fisica e le altre attività tipiche e/o specifiche dell'indirizzo scolastico;
- durante le refezioni scolastiche, le quotidiane ricreazioni e giochi (esercizi fisici e sport comuni, compreso il gioco del calcio per diletto, esclusa però la partecipazione a gare e campionati);
- durante la partecipazione ad allenamenti e gare per "Giochi della Gioventù" e per tutte le altre manifestazioni sportive scolastiche indette ed organizzate dalla Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale o dagli Uffici scolastici provinciali;
- durante l'alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli interscambi culturali, anche con l'estero;
- durante le visite che, a norma delle vigenti disposizioni, si effettuano presso musei, scavi, mostre ed esposizioni, cantieri, aziende e laboratori nonché durante le riunioni culturali, artistiche, religiose, di svago e diporto, come gite, passeggiate ed escursioni;
- durante i viaggi effettuati nelle circostanze e per gli scopi di cui ai precedenti commi, con ordinari mezzi di locomozione e di trasporto, terrestri o marittimi purché compiuti in forma collettiva con l'organizzazione e sotto la sorveglianza e vigilanza del personale a ciò espressamente preposto;
- durante il tragitto dalla dimora alla scuola o al luogo dove si effettuano le attività di cui ai punti precedenti e viceversa, effettuato sia a piedi che con qualsiasi mezzo, compresi gli infortuni subiti nella salita o discesa dei mezzi usati (c.d. rischio in itinere).

I massimali per le singole garanzie vengono riportati alla Sezione 4 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi in garanzia:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- gli infortuni derivanti da pratiche sportive ad eccezione di quelle espressamente escluse dall'art. 21 (Rischi esclusi dall'Assicurazione);
- gli infortuni derivanti da episodi di bullismo, abusi e violenza.

La garanzia assicurativa si intende valida indipendentemente dalle condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni, restando comunque espressamente confermato quanto previsto dall'art. 11 (Criteri di indennizzabilità).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici o mutilazioni da cui le persone assicurate fossero affette al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

Art. 3 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- 1) dalla partecipazione a corse e gare e relative prove o allenamenti comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- 2) dalla guida: a) di veicoli per i quali è prescritta alla data di stipulazione della presente polizza una patente superiore alla B; b) di macchine agricole operatrici; c) di natanti a motore per uso non privato; d) di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- 3) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, salvo quanto disposto dall'art. 5 (Rischio Aeronautico);
- 4) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
- 5) da abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o

allucinogeni;

- 6) dalla conseguenza di proprie azioni delittuose;
- 7) dalle conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- 8) da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere.

Art. 4 - Estensioni di garanzia

4.1 Rimborso spese mediche

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato e rimaste a suo effettivo carico in quanto non riconosciute dal SSN e/o non indennizzate da eventuali assicurazioni private e di categoria per le prestazioni di seguito indicate:

1) Rimborso spese per protesi dentarie:

la presente garanzia vale fino a concorrenza della somma assicurata per infortunio ai sensi dell'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate) ma fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni dente.

2) Rimborso per altre protesi:

spese per l'acquisto di apparecchi o protesi, tutori collari ed altri apparecchi similari fino a concorrenza della somma assicurata all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

3) Spese mediche da infortunio:

spese mediche da infortunio fino alla concorrenza della somma assicurata all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.2 Lenti e montature occhiali

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza e comprovato da certificato medico la Società rimborserà fino alla concorrenza del massimale stabilito all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate) le spese documentate sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di lenti e/o montature (escluse lenti a contatto) la cui rottura sia stata determinata da infortunio che abbia provocato lesioni obiettivamente constatabili.

Il risarcimento avverrà in base al valore a nuovo (intendendosi per tale il prezzo originario di acquisto) per i beni acquistati nei dodici mesi precedenti la data del sinistro purché sia il valore sia il possesso dei beni e la data di acquisto risultino provati da apposita documentazione riferita a tali beni oggetto del sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e altri simili validi documenti fiscali probatori).

Nel caso di beni acquistati oltre i dodici mesi o nel caso d'impossibilità di produrre documentazione probante la data di acquisto ai fini dell'indennizzo si terrà conto della semplice vetustà del bene all'atto del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo dello stesso.

In tal caso verrà applicato un degrado calcolato come segue:

α. in presenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi oltre i dodici mesi precedenti la data del Sinistro (fatture, ricevute fiscali, scontrini e simili validi documenti fiscali probatori): degrado del 40%;

β. in assenza di documentazione probante il possesso dei beni e la data di acquisto degli stessi l'indennizzo non potrà superare l'importo di € 50,00.

La Società si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato la consegna del bene danneggiato.

4.3 Spese per onoranze funebri

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che determini la morte dell'assicurato la Società rimborserà le spese documentate relative alle onoranze funebri fino alla concorrenza dell'indennizzo stabilito all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.4 Rimpatrio Salma

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato fino al luogo della sepoltura in caso di decesso a seguito dell'infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso delle attività di cui all'art. 2 e ciò fino alla concorrenza dell'indennizzo dell'art. 1, sezione 4 (Somme Assicurate).

4.5 Spese di trasporto a carattere sanitario

In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza la Società rimborsa per ogni infortunio le spese sostenute e documentate per il trasporto dell'infortunato presso il luogo di cura o presso la propria dimora con qualsiasi mezzo sanitario attrezzato adibito al trasporto, fino alla concorrenza del massimale stabilito all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.6 Danni estetici

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia per conseguenza sfregi e deturpazioni del viso di carattere estetico, non altrimenti indennizzabili, la Società rimborserà le spese documentate e sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.7 Indennità per stato di coma

In caso di sinistro che determini uno stato di coma entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'infortunio denunciato la Società corrisponderà all'assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, l'indennità prevista all'art. 1, sezione 4 (Somme assicurate).

4.8 Rientro sanitario (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso delle attività di cui all'articolo 2 e che rendano necessario il suo trasporto, anche dall'estero, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in un ospedale attrezzato in Italia, fino alla concorrenza dell'indennizzo previsto all'art. 1, sezione 4 (Somme Assicurate).

4.9 Critical Illness (Poliomelite – Meningite Cerebro Spinale – Epatite Virale)

In caso di diagnosi di poliomielite, meningite cerebro spinale, epatite virale la Società corrisponderà l'indennità prevista all'art. 1, sezione 4 (somme assicurate) a titolo forfettario.

La malattia deve essere certificata da un medico che eserciti nell'U.E. e comprovata da validi esami diagnostici.

La diagnosi dovrà intervenire durante il periodo di validità dell'assicurazione. Non sono garantite le malattie gravi diagnosticate durante i primi 30 giorni dalla data di inizio dell'assicurazione.

L'Assicurazione di cui alla presente estensione di garanzia cesserà automaticamente dopo il 60° giorno dalla data della prima diagnosi.

4.10 Borsa di Studio

In caso di evento infortunistico che abbia causato la morte di entrambi i genitori dell'allievo assicurato la Società corrisponderà a quest'ultimo una borsa di studio una tantum per il completamento del corso di studi fino al diploma di scuola media superiore fino alla concorrenza della somma assicurata prevista all'art. 1, sezione 4 (somme assicurate). In caso di pluralità di figli assicurati la somma verrà ripartita in parti uguali.

Art. 5 - Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei in qualità di passeggero di velivoli, elicotteri, ultraleggeri e deltaplani nonché anche in occasione dell'attività di addestramento specifico dell'indirizzo scolastico (nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 2), ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti.

Il cumulo delle somme assicurate con questa garanzia o con altre assicurazioni da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare complessivamente per aeromobile le somme assicurate di:

- € 20.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
- € 20.000.000,00 per il caso di morte.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 6 - Ulteriori estensioni di garanzia**6.1 Rischio guerra**

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

6.2 Calamità naturali, Terremoti, Inondazioni, Alluvioni, Eruzioni vulcaniche

A parziale deroga dell'art. 1912 c.c. l'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche.

Resta espressamente convenuto che, nel caso di evento che colpisse più persone assicurate, la Società non potrà essere chiamata a risarcire un indennizzo complessivo superiore a € 20.000.000,00. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite fissato nell'ambito della combinazione di garanzia prescelta, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.

6.3 Ernie traumatiche

La garanzia è estesa per i casi di invalidità permanente alle ernie ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi, incluse le ernie discali.

6.4 Ernie addominali

6.4A *Ernie operabili*: per ciascuna singola ernia viene riconosciuta una percentuale di invalidità permanente pari al 2%, fermo comunque quanto pattuito fra le Parti in merito ad eventuali franchigie per l'invalidità permanente.

6.4B *Ernie non operabili*: l'indennizzo viene valutato in base alla tabella INAIL (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche) con rinuncia all'applicazione della relativa franchigia ivi presente, fermo restando che in ogni caso la Società non corrisponderà indennità superiore al 10% della somma assicurata in caso di invalidità permanente totale.

Art. 7 - Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati; in difetto di designazione la Società liquida la somma agli eredi.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 8 - Morte presunta

La Società liquiderà il capitale previsto in caso di morte trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai sensi degli artt. 60 e 62 c.c., sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile.

La Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile.

L'Assicurato stesso, a restituzione avvenuta, potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita e residua anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito. In questo caso la Società non potrà invocare eventuali termini di prescrizione, che, al più, decorreranno da quel momento.

Art. 9 - Invalidità permanente

L'indennità per il caso di invalidità permanente è dovuta se l'invalidità si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, anche successivamente alla scadenza della polizza. L'indennità per invalidità permanente sarà liquidata dalla Società in contanti in base alla tabella riportata nell'allegato A.

Art. 10 - Mancinismo

Qualora l'Assicurato fosse mancino saranno invertite le percentuali spettanti per il caso di invalidità permanente.

art. 11 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio possa aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e non indennizzabili. Parimenti nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti fisici l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 12 - Controversie

In caso di controversia sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente le parti sono obbligate a conferire mandato con scrittura privata ad un Collegio di tre

medici per decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopodiché la Società comunica all'Assicurato, entro 30 giorni, il nome del medico che a sua volta designa.

Il terzo medico viene scelto dalle Parti tra una terna di medici proposta dai due precedenti; in caso di disaccordo viene designato dal Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Una volta nominato il terzo medico, la Società convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede nel luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente, ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennità.

La decisione del Collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 13 - Denuncia, gestione del sinistro e relativi obblighi

In caso di sinistro il capo dell'istituto presso il quale opera o è iscritto l'assicurato o l'assicurato stesso è obbligato a darne avviso scritto alla Società (anche per il tramite del broker incaricato dal contraente laddove previsto).

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata della relativa certificazione medica qualora già esistente, dovrà effettuarsi nei seguenti termini:

- a) mediante l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata messa a disposizione dalla società e/o dal broker incaricato dal contraente; in tal caso la Società e/o il broker invieranno comunicazione di avvenuta ricezione della denuncia del sinistro;
- b) a mezzo raccomandata con avviso di ritorno o posta certificata alla Società (anche per il tramite del broker incaricato dal contraente) entro 15 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il contraente, l'assicurato o i suoi aventi causa ne abbiano la possibilità.

La gestione dei sinistri attraverso la piattaforma informatica deve avvenire con le medesime funzionalità di cui all'art. 7 della sezione I:

- accesso riservato tramite username e password agli istituti scolastici ed al Contraente;
- consultazione on line delle polizze, della modulistica e delle istruzioni per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili degli assicurati;
- inserimento sinistro con compilazione di denunce complete e corrette;
- invio denuncia on line;
- elaborazione e produzione di statistiche relative agli infortuni delle scuole;
- consultazione on line delle denunce e della documentazione relativa.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici da trasmettere alla Società. Resta in ogni caso convenuto che l'assicurato, i suoi familiari o aventi causa devono consentire la visita dei medici della Società e devono sottoporsi a qualsiasi indagine, accertamento o controllo che questi ritengano necessario e devono fornire alla Società ogni informazione e producendo copia della cartella clinica completa eventualmente esistente e sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

Le spese relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo (art. 1915 c.c.).

Art. 14 - Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni. L'indennità verrà corrisposta in Italia in Euro. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato o offerto ai beneficiari o agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 15 - Anticipo indennizzo

Qualora a seguito di infortunio fosse quantificata un'invalidità permanente pari o superiore al 20% la Società corrisponderà, su richiesta documentata dell'Assicurato o degli aventi causa, un anticipo pari ad un terzo dell'indennità corrispondente al danno valutato al momento con riserva di successivo accertamento e conguaglio.

Art. 16 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa all'azione di surroga che potrebbe eventualmente spettarle nei confronti dei responsabili dell'infortunio ai sensi dell'art. 1916 c.c.

SEZIONE 4 - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**Art. 1 - Somme assicurate, franchigie e scoperti**

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per gli assicurati fino alla concorrenza delle somme di seguito indicate:

Garanzia	Somma assicurata/limite di indennizzo
1. Caso morte	€ 40.000,00
2. Caso Invalidità permanente	€ 210.000,00
3. Spese mediche da infortunio	€ 5.000,00
4. Lenti e montature	€ 400,00
5. Rimborso spese per protesi dentarie	€ 1.600,00
6. Rimborso per altre protesi	€ 1.600,00
7. Onoranze funebri	€ 1.000,00
8. Trasporto dell'infortunato	€ 500,00
9. Danni estetici	€ 5.500,00
10. Coma	€ 15.000,00
11. Critical Illness	€ 10.000,00
12. Borsa di studio	€ 10.000,00
13. Rientro sanitario	€ 1.600,00
14. Rimpatrio salma	€ 1.600,00

Art. 2 - Eventi catastrofali

Resta convenuto che, in caso di sinistro – o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti allo stesso evento o circostanza – che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 20.000.000,00.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

Art. 3 - Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa a titolo di deposito premio convenuto l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" calcolato sulla base dei tassi e premi sotto riportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dal Contraente in sede di regolazione premio come disciplinato dall'art. 5 (Regolazione del premio).

Tipo dato variabile	Preventivato	Premio lordo pro capite	Totale premio lordo anticipato
Alunni e studenti Numero assicurati	880.000		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Art. 4 - Disposizioni finali

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio.

Roma, lì _____

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

TABELLA A

Allegato a polizza Infortuni n.

REGIONE LAZIO

Tabella invalidità permanente

Grado di Invalidità Permanente accertata	Importo dell'indennizzo sul Capitale assicurato di € 110.000,00	% applicata al capitale assicurato
1%	275,00	0,25
2%	385,00	0,35
3%	660,00	0,60
4%	990,00	0,90
5%	1.320,00	1,20
6%	2.530,00	2,30
7%	2.970,00	2,70
8%	3.520,00	3,20
9%	3.960,00	3,60
10%	4.510,00	4,10
11%	5.500,00	5,00
12%	6.930,00	6,30
13%	8.470,00	7,70
14%	9.900,00	9,00
15%	12.100,00	11,00
16%	13.310,00	12,10
17%	14.850,00	13,50
18%	16.280,00	14,80
19%	18.150,00	16,50
20%	19.250,00	17,50
21%	20.900,00	19,00
22%	22.000,00	20,00
23%	23.100,00	21,00
24%	24.200,00	22,00
25%	25.300,00	23,00
26%	26.400,00	24,00
27%	28.600,00	26,00
28%	29.700,00	27,00
29%	30.800,00	28,00
30%	33.000,00	30,00
31%	34.100,00	31,00
32%	35.200,00	32,00
33%	36.300,00	33,00
34%	37.400,00	34,00
35%	38.500,00	35,00
36%	39.600,00	36,00
37%	40.700,00	37,00
38%	41.800,00	38,00
39%	42.900,00	39,00
40%	44.000,00	40,00
41%	45.100,00	41,00
42%	46.200,00	42,00
43%	47.300,00	43,00



CAPITOLATO TECNICO

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assicurazione rischio infortuni per gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado nonché per il personale adibito alla sorveglianza degli stessi durante il trasporto (art. 22 della L.R. n. 29/92).

Grado di Invalidità Permanente	Importo dell'indennizzo sul Capitale assicurato	% applicata al capitale
44%	48.400,00	44,00
dal 45% al 74%	110.000,00	100,00
Dal 75% = 100% + 100,000	210.000,00	100,00

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

Copia